



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE II

*"Lavori Pubblici - Energia - Pubblica Illuminazione - Protezione Civile -
Edilizia Popolare - Edilizia Scolastica - Manutenzioni - Ambiente - Servizio Idrico Integrato - Rifiuti - Demanio"*

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del ____

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento riguarda tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, con l'obiettivo di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici, in modo da ottimizzare la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi, e consentendo, nel contempo, regolarità del traffico veicolare e pedonale, al fine di evitare disagio alla popolazione nell'area interessata dai lavori.
2. Il rilascio della concessione allo scavo è vincolato alle priorità individuate dall'Amministrazione Comunale nei programmi annuali di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale, unitamente a quelli presentati annualmente dagli Enti gestori dei pubblici servizi.
3. La concessione allo scavo si integra nella concessione di occupazione di suolo pubblico, di cui al D.Lgs. n. 446/97 e al regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme e tenuto conto dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada, si indicano le seguenti definizioni:
 - a) **Gestori di impianti tecnologici:** soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi;
 - b) **Privati:** soggetti privati, Enti o società che intervengono per proprie reti;
 - c) **Operatori Terzi:** soggetti privati, organismi o società che eseguono opere non a titolo di gestori di impianti tecnologici;
 - d) **Intervento:** lavorazione eseguita nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico per la posa di canalizzazioni finalizzate alla fornitura di un servizio;
 - e) **Scavo:** qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico, sia stradale sia non stradale, o del suolo ad uso pubblico effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere;
 - f) **Profondità di scavo:** minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo;
 - g) **Interrato:** posato direttamente nel terreno o in tubazioni posate nel terreno;
 - h) **Profondità di interrimento:** minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo, o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno;
 - i) **Impianto tecnologico sotterraneo:** sistema di condotte o di cavi, posato nel sottosuolo per la distribuzione di un servizio (acqua, energia elettrica, telecomunicazioni, ecc...);
 - j) **Condotta:** insieme di tubi, curve e accessori uniti tra loro per la distribuzione dell'acqua;
 - k) **Cavo elettrico:** conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di energia elettrica;
 - l) **Cavo di telecomunicazione:** conduttore uniformemente isolato, fibra ottica o insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione;
 - m) **Struttura sotterranea polifunzionale:** galleria o cunicolo;
 - n) **Galleria:** passaggio praticabile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
 - o) **Cunicolo:** trincea o passaggio non praticabile con chiusura mobile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;

- p) **Polifora:** manufatto costituito da più fori destinati a contenere cavi di energia elettrica e/o di telecomunicazione;
- q) **Condotto:** manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte;
- r) **Cameretta stradale:** manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenze;
- s) **Cameretta interrata:** manufatto ubicato in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta;
- t) **Pozzetto:** manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nel pozzetto;
- u) **Opere di protezione:** manufatti atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità di interrimento;
- v) **Manufatti multiservizi:** manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti;
- w) **Servizi a rete:** servizi resi alla cittadinanza per i quali esiste, ubicata nel sottosuolo, una rete di distribuzione;
- x) **Tecnologie trenchless o microtunnelling:** tecnologie che consentono il rinnovo, l'adeguamento o la realizzazione di nuove reti di servizi senza ricorrere, o ricorrere solo parzialmente, a scavi a cielo aperto.

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. Si intendono per interventi con lavori di scavo e ripristino tutte le modifiche e trasformazioni su suolo pubblico o di uso pubblico, sia pavimentato che in area verde.
2. Gli interventi con lavori di scavo e ripristino, ai fini dell'applicazione delle prescrizioni tecniche di riferimento, si dividono in:
 - a) interventi per la posa di condotte o cavidotti;
 - b) interventi per posa cavi con teleguida sotterranea o trenchless o microtunnelling;
 - c) interventi per allacciamenti e/o manutenzioni localizzate;
 - d) interventi per la realizzazione di un passo carrabile;
 - e) interventi per la riqualificazione della banchina stradale.
3. Si intendono per interventi per la posa di condotte o cavidotti tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso longitudinale e sviluppo lineare significativo, intendendo quale sviluppo lineare significativo uno sviluppo $\geq$ a 100 cm.
4. Si intendono per interventi per posa cavi con teleguida sotterranea tutti i lavori eseguiti nel sottosuolo, che non alterano la superficie del suolo pubblico o di uso pubblico.
5. Si intendono interventi per allacciamenti e per manutenzione localizzata tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblici o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso trasversale, puntuale e con sviluppo lineare limitato, determinati dalla necessità di eseguire derivazioni e riparazioni di reti esistenti, intendendo per sviluppo lineare limitato uno sviluppo $\geq$ a 50 cm.
6. Si intendono interventi per realizzazione di passo carrabile tutti i lavori, da eseguirsi entro la sede stradale, necessari a consentire l'accesso dalla strada ad un'area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli.

7. Si intendono interventi per la riqualificazione della banchina stradale tutti i lavori finalizzati a far acquisire una diversa connotazione dello spazio stradale posto a margine della carreggiata, per un migliore utilizzo della stessa.

TITOLO II USO DEL SUOLO O DEL SOTTOSUOLO

CAPO I - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4

Programmazione e coordinamento degli interventi

1. L'utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi e l'uso razionale dello stesso per i diversi servizi.
2. Il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione degli interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - a) della concomitanza dei diversi interventi degli Enti ed aziende interessate;
 - b) della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
 - c) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire l'allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.

Art. 5

Richiesta di concessione

1. La domanda per eseguire scavi, deve essere redatta in bollo, diretta al Responsabile del Settore II - LL.PP. del Comune di Pantelleria ed essere sottoscritta dal privato, Ente, Ditta o Società, in persona del rappresentante legale, che ha interesse all'esecuzione delle opere nel suolo pubblico.
2. La domanda deve essere presentata almeno trenta (30) giorni prima della data richiesta di inizio lavori e dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) denominazione della strada, numero civico e l'eventuale indicazione della località (in mancanza anche di uno soltanto dei predetti dati identificativi dovranno essere indicate le coordinate geografiche);
 - c) descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori;
 - d) inizio presunto dei lavori e durata presunta;
 - e) nominativo, indirizzo e recapito telefonico dell'impresa esecutrice e del Responsabile dei Lavori e Responsabile del Cantiere.
3. Ad ogni richiesta dovrà essere allegato, in duplice copia, il progetto esecutivo degli interventi che dovrà contenere:
 - a) relazione firmata da tecnico abilitato, la quale oltre alla precisa descrizione degli interventi di cui si richiede l'autorizzazione dovrà contenere:
 - a.1. lo scopo per cui si vuole aprire lo scavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà avere lo scavo stesso, i mezzi impiegati e la specificazione delle opere che si vogliono eseguire nel sottosuolo;
 - a.2. la data di inizio ed il tempo che si intende impiegare per eseguire i lavori, tempo che dovrà essere contenuto entro i limiti indispensabili, tenuto conto di tutte le esigenze contingenti con particolare riguardo a quelle del traffico;
 - b) planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:1000), da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, la lunghezza e la larghezza dello scavo, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi, l'individuazione dell'area pubblica da occupare per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento;

- c) sezioni trasversali in scala adeguata (minimo scala 1:100) della strada e delle sue pertinenze da cui risulti la localizzazione degli impianti, le caratteristiche dimensionali degli scavi e degli impianti, con indicazione dei materiali impiegati, di tutte le quote necessarie per definire l'intervento, le stratigrafie di riempimento e le dimensioni dei ripristini (spessori, materiali, quote altimetriche, lunghezza scavi, larghezza ripristini, ecc.);
- d) la pratica edilizia di riferimento (se esistente);
- e) altri elaborati (es. Repertorio fotografico, stato preesistente intervento);
- f) Stima redatta da tecnico abilitato, contenente:
 - f.1. Le quantità espresse in metri cubi da determinarsi in modo analitico e con l'ausilio di grafici, di rifiuti inerti che si presume verranno a determinarsi a seguito di scavi e demolizioni;
 - f.2. L'indicazione (ubicazione e denominazione) dell'impianto di smaltimento E/O recupero presso il quale verrà effettuato il conferimento dei rifiuti stessi;
- 4. Il Comune di Pantelleria si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica ed amministrativa.
- 5. Alla richiesta di concessione ad eseguire scavi su suolo pubblico dovrà altresì essere allegata:
 - a) documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei diritti di segreteria per operazioni tecniche e tecnico-amministrative (istruttoria e sopralluoghi);
 - b) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal tecnico di assunzione dell'impegno alla esecuzione dei lavori con le modalità di cui alla richiamata relazione e nel rispetto del presente regolamento.
- 6. Le imprese che eseguono scavi su incarico del Comune, sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda e dal pagamento degli oneri previsti. Si intendono autorizzate alla effettuazione degli scavi con la formalizzazione dell'affidamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

- 1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
 - a) alla stipula di una garanzia breve, attraverso l'effettuazione di un deposito cauzionale paria:
 - a.1) € 51,65 a ml di scavo, per una larghezza dello scavo stesso non superiore a 1 m;
 - a.2) € 51,65 a mq di scavo, per una larghezza dello scavo stesso superiore a 1 m;
 - b) il suddetto deposito sarà svincolato non prima di mesi 6 (mesi sei) dalla data di fine lavori dei ripristini o lavori stradali autorizzati, previa verifica degli adempimenti richiesti.
- 2. Alla stipula di una garanzia medio-lunga, da prestare mediante polizza fidejussoria (a favore esclusivo dell'Amministrazione Comunale) nella misura del 20% dell'importo netto dei lavori da autorizzare, per importi fino a € 10.000,00 e nella misura del 10% dell'importo netto dei lavori da autorizzare, per importi pari o superiori ad € 10.000,00, rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata; tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni della autorizzazione comunale, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle stesse, degli eventuali danni a sottoservizi comunali, o danni connaturati al cattivo ripristino dei lavori stradali od alla cattiva esecuzione del manto stradale; la garanzia di tale polizza cessa di avere effetto soltanto decorsi mesi 24 (mesi ventiquattro) dalla data di presentazione del fine lavori al protocollo comunale; il richiedente la autorizzazione, al fine di permettere l'esatta determinazione della misura della polizza fidejussoria, dovrà accludere alla domanda, originale del contratto per l'esecuzione dei lavori stipulato con Ditta, Società, Impresa o quant'altro di sua fiducia o in mancanza di questo il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire.
- 3. Alla presentazione di una polizza assicurativa della Ditta, Società, Impresa che eseguirà i lavori autorizzati, che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (persone o cose) che possano avvenire durante i lavori; il massimale coperto da tale polizza non potrà essere inferiore ad € 500.000,00; la durata di detta polizza sarà dalla data di rilascio della autorizzazione comunale fino alla data di fine lavori.

4. Alla presentazione di copia del contratto di accettazione del conferimento, presso impianto autorizzato, dei materiali di risulta recuperati dallo scavo e dei formulari attestanti l'avvenuto conferimento.
5. Alla presentazione delle ricevute dell'avvenuto versamento dei diritti TOSAP.
6. Il deposito cauzionale è costituito a garanzia:
 - a) della regolare esecuzione dei lavori e di possibili danni alle opere comunali;
 - b) dell'eventuale intervento d'ufficio per la rimozione delle terre esuberanti e comunque ingombranti la sede stradale;
 - c) del pagamento delle tasse ed oneri dovuti ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.
7. Fermo quanto previsto dalle precedenti punti 1 e 2, il deposito cauzionale sarà svincolato dopo:
 - a) essere decorsi mesi 6 dalla verifica positiva della regolare esecuzione dei lavori di asfaltatura definitiva;
 - b) la verifica dell'avvenuto conferimento del materiale di risulta dello scavo presso impianto autorizzato;
 - c) la consegna di planimetrie e sezioni aggiornate, in scala adeguata (preferibilmente in scala 1:100), firmate da professionista abilitato, recanti l'effettivo percorso e l'effettiva quota degli impianti realizzati. In tali elaborati dovranno essere inoltre esattamente rilevate, in pianta ed in sezione, le interferenze (incroci e parallelismi) che si siano determinate e/o che si siano evidenziate durante le operazioni di scavo/posa, con altri impianti già esistenti nel sottosuolo.
8. In caso di inadempienza, il settore comunale competente potrà richiedere l'adeguamento di tutta la documentazione o dei lavori necessari per garantire il ripristino dello scavo e delle aree di pertinenza a regola d'arte, assegnando un termine finale, dopo il quale si procederà a nuova verifica. Permanendo inadempienze il deposito sarà trattenuto salvo ulteriori azioni, nel rispetto della legge, ove le inadempienze riguardassero le norme sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 7

Tempistica

1. Il Responsabile del settore comunale competente fisserà la data di inizio dei lavori modificando se necessario la durata indicata dal richiedente per l'esecuzione dei lavori stessi.
2. All'atto del rilascio della concessione, il settore comunale competente dovrà pertanto confermare la congruità del tempo di lavorazione richiesto nella domanda, ovvero ridurre detto tempo, imponendo, ove ritenuto necessario per motivi contingenti, con particolare riguardo a quelli del traffico, l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e, se del caso, di notte (in casi eccezionali) e nei giorni festivi.

Art. 8

Tracciati

1. E' facoltà del settore comunale competente modificare i tracciati degli scavi proposti e, per ragioni di interesse pubblico, revocare o sospendere le autorizzazioni accordate o i lavori iniziati, nonché stabilire un ordine di successione alle varie domande per aperture del suolo stradale.
2. Ove i lavori siano stati già iniziati, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spesa, provvedere alla chiusura dello scavo nei termini fissati dal Servizio Manutentivo senza diritto a rivalsa.

Art. 9

Pavimentazioni stradali

1. Quando si procederà da parte dell'Amministrazione Comunale al completo rifacimento della pavimentazione stradale o alla costruzione di una nuova strada, il settore comunale competente ne darà tempestiva notizia agli Enti esercenti i Servizi Pubblici ed agli altri interessati, eventualmente anche a mezzo stampa o manifesti, affinché possano giovare dell'occasione per effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo e/o sottosuolo stradale.

2. A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso.
3. Salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per rottura del suolo stradale, prima che siano decorsi quattro anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione generale della pavimentazione di strade già esistenti, aventi particolare importanza ai fini del traffico anche per motivi contingenti, o dall'ultimazione dei lavori di costruzione di nuove strade di pari importanza o di particolari opere di arredo urbano.
4. Il termine di cui sopra si riduce a due anni ove trattasi di strade aventi, ai fini del traffico, minore importanza.
5. Il settore comunale competente predisporrà l'elenco annuale delle strade comunali di primaria e secondaria rilevanza ai fini del traffico, per le determinazioni di cui sopra.
6. Le autorizzazioni, nei casi di imprevedibilità ed urgenza previsti dai precedenti commi, saranno rilasciate dal settore comunale competente, a fronte di adeguata relazione dell'Ufficio.
7. Le autorizzazioni ordinarie saranno rilasciate dal settore comunale competente, sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni generali del presente Regolamento ed alle condizioni tecniche speciali che di volta in volta potranno essere stabilite.

Art. 10

Esercenti servizi pubblici

1. Alle aziende esercenti Servizi Pubblici che dovessero aprire durante l'anno un consistente numero di scavi potrà concedersi, previa specifica richiesta, che il pagamento del deposito cauzionale, il pagamento della quota dei ripristini stradali e quello relativa al ristoro del degrado stradale, di cui al precedente art. 6, vengano effettuati provvisoriamente in un'unica soluzione nella misura che sarà stabilita dal Responsabile del Settore comunale competente.
2. A richiesta del predetto ufficio detti versamenti dovranno essere prontamente reintegrati fino alla concorrenza dell'importo effettivamente dovuto.
3. Nel caso in cui l'Azienda non provveda entro il termine di trenta giorni, il rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di scavi richieste successivamente alla scadenza di detto termine sarà subordinato al pagamento di quanto dovuto.

Art. 11

Proroga durata autorizzazione

1. Il periodo di durata dell'autorizzazione potrà essere prorogato, su parere favorevole del competente settore comunale, sempre che tali proroghe siano state richieste, con semplice domanda protocollata in carta semplice, almeno tre giorni prima della scadenza, altrimenti l'interessato dovrà ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione, che implicherà il pagamento di quanto dovuto ai fini del rilascio.

Art. 12

Opere edili private

1. Ad integrazione di quanto sopra fin qui elencato, al fine di tutelare il patrimonio stradale del Comune, chiunque intenda, ampliare, costruire, sopraelevare una costruzione o costruirne una nuova, di qualsiasi grandezza, tipologia e destinazione, dovrà redigere apposita garanzia fidejussoria assicurativa, presso istituti assicurativi di rilevanza nazionale, a garanzia di eventuali danneggiamenti del manto stradale delle strade di accesso al terreno, lotto o proprietà in oggetto, provocati dai mezzi pesanti utilizzati per l'esecuzione dei lavori anzi detti.
2. tale garanzia cessa decorsi mesi 18 (mesi diciotto) dalla data di presentazione del fine lavori al protocollo comunale del permesso di costruire.
3. ovviamente tale garanzia non dovrà essere prestata se la strada di accesso o le strade di accesso alla proprietà oggetto di intervento edilizio sono private e non pubbliche.
4. la garanzia mediante polizza fidejussoria (a favore esclusivo dell'Amministrazione Comunale) sarà pari al 5% dell'importo netto dei lavori edili di cui al permesso di costruire.

5. Il Responsabile del Settore Urbanistico del Comune provvederà agli adempimenti di cui al presente articolo dandone comunicazione al Responsabile del Settore Comunale competente.

Art. 13

Casi di urgenza

1. Nei casi di urgenza riguardanti guasti da ricercare o riparare, gli interessati, ove gli Uffici Comunali competenti siano chiusi, potranno aprire gli scavi solo previa comunicazione al Comando della Polizia Municipale.
2. Tale comunicazione dovrà essere regolarizzata presso il settore comunale competente entro le ore 12 della prima giornata lavorativa successiva anche a mezzo PEC e/o brevi mani all'Ufficio Protocollo.

Art. 14

Ultimazione anticipata

1. Nel caso di ultimazione anticipata dei lavori sul termine fissato nell'autorizzazione, l'interessato avrà il diritto a corrispondere la tassa di occupazione suolo pubblico limitatamente al periodo di effettiva occupazione sempreché restituisca al settore comunale competente l'autorizzazione stessa e dichiarare formalmente, nel caso di privati, di assicurare fino al precedente termine di scadenza, e comunque non oltre i 5 giorni dalla restituzione, adeguata conservazione della chiusura dello scavo, restandone responsabile a tutti gli effetti per tale periodo.
2. Il periodo di effettiva occupazione sarà computato, salvo i differenti risultati degli accertamenti in loco, con inizio dal giorno di effettiva ricezione dalle parti interessate dell'autorizzazione, fino al giorno della sua restituzione compreso.
3. La restituzione dovrà avvenire dal lunedì e sino alle ore 12 del venerdì, ciò al fine di consentire il tempestivo intervento di ripristino.
4. Ove tale termine non possa essere rispettato gli scavi e le aree di pertinenza restano affidate al richiedente che dovrà curarne il mantenimento in sicurezza fino alla restituzione formale come sopra indicata.

TITOLO II

COMPETENZA DEI LAVORI

Art. 15

Scavi

1. L'apertura e il riempimento degli scavi e l'esecuzione definitiva del ripristino stradale, dovrà essere eseguita completamente a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione.

Art. 16

Ripristini

1. Il ripristino della pavimentazione stradale a spese dei titolari delle autorizzazioni dovrà estendersi, oltre che alla superficie propria del cavo, anche alla superficie laterale, secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato tecnico "A".
2. I titolari delle autorizzazioni restano responsabili civilmente e penalmente degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificheranno sullo scavo da essi eseguito, sia dopo il ripristino della pavimentazione stradale, sia dopo la verifica di cui all'art. 6 per fatti sopravvenuti e vizi occulti, imputabili al riempimento dello scavo.

TITOLO III

CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 17

Esecuzione lavori

1. Nell'esecuzione dei lavori, i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi alle seguenti norme di legge:
 - a) sicurezza sui cantieri temporanei;
 - b) prevenzione degli infortuni;
 - c) codice della strada;
 - d) codice dell'ambiente.
2. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere altresì rispettate le norme del presente regolamento, le disposizioni speciali emanate dal competente settore comunale e le buone regole dell'arte.
3. Prima dell'inizio dei lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno prendere contatto con le imprese erogatrici dei Servizi Pubblici per acquisire informazioni dettagliate in ordine agli impianti presenti nel sottosuolo al fine di evitare danneggiamenti.
4. In caso di danneggiamenti il Comune resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

Art. 18

Obbligo di continuità

1. Il lavoro per il quale si è ottenuta l'autorizzazione dovrà essere continuativo qualunque sia la natura ed il suo scopo, salvo che non siano state fornite diverse disposizioni dal settore comunale competente.
2. Qualora particolari esigenze lo consiglino, il settore comunale competente potrà ordinare che i lavori siano effettuati a turni continuativi di giorno e di notte. Saranno eseguiti esclusivamente di notte i lavori da farsi in strade il cui transito non possa essere interrotto di giorno e in tutti gli altri casi che verranno stabiliti dal settore comunale competente.
3. Nella esecuzione di tali lavori dovranno essere impiegati tutti i possibili presidi e cautele per arrecare il minimo disturbo.

Art. 19

Scavi

1. I lavori di escavazione del piano stradale dovranno essere eseguiti per tratti non maggiori di mt.20, ove si tratti di riparazione o costruzione di fogne; non maggiori di mt. 50 nel caso di canalizzazioni, tenendo presente quanto è prescritto nel successivo art. 20 e salvo particolari deroghe concesse dal settore comunale competente a fronte di particolari motivate ragioni.
2. Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non sia stato ripristinato quello precedente in armonia con quanto previsto dall'art. 13 dell'Allegato Tecnico "A" al presente regolamento.

Art. 20

Transito

1. Sarà cura dei titolari delle autorizzazioni assicurare il transito dei pedoni verso gli ingressi delle abitazioni e degli esercizi commerciali e da un marciapiede all'altro in punti opportuni.
2. I suddetti titolari dovranno inoltre assicurare il transito dei veicoli ove non sia espressamente autorizzata la chiusura al traffico della strada, con ciò i titolari dovranno curare l'installazione della adeguata segnaletica stradale conforme al Codice della Strada ed alle prescrizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 21 *Indicazioni*

1. I lavori dovranno essere eseguiti altresì nel pieno rispetto delle normative vigenti in ordine alla emissione di rumore ed al rilascio di polveri, al fine di tutelare la salute dei lavoratori impiegati e la incolumità pubblica.
2. Ove trattasi di lavori condotti per conto di Enti gestori di Servizi Pubblici dovrà essere chiaramente esposta apposita tabella dalla quale risulti la natura dei lavori, il committente, l'esecutore, il responsabile per la sicurezza, il direttore dei lavori, il responsabile del cantiere. La tabella dovrà inoltre indicare il recapito telefonico del responsabile del cantiere.
3. Le aperture di gallerie, chiusini, pozzi di accesso, tombini e simili devono essere munite di opportuni recinti e sempre sufficientemente illuminati nelle ore notturne. Inoltre dette aperture, fuori dall'orario di lavoro, dovranno essere adeguatamente ricoperte, ancorché provvisoriamente, con idonee strutture.
4. Ugualmente devono essere adeguatamente illuminati gli scavi alle estremità dei vari tratti e, ove necessario, nei punti intermedi.
5. Il settore comunale competente potrà anche richiedere che gli scavi più pericolosi siano idoneamente coperti e sorvegliati, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, durante le ore non lavorative.

Art. 22 *Attraversamenti*

1. In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti ed aree private, il titolare dell'autorizzazione dovrà prendere, sotto la propria esclusiva responsabilità, accordi con i proprietari delle aree e manufatti prima di iniziare qualsiasi lavoro.
2. L'attraversamento o, comunque, la manomissione dei manufatti comunali interessanti il sottosuolo non è consentito, salvo autorizzazione da rilasciarsi in casi eccezionali subordinatamente all'impegno, da parte del richiedente, di osservare tutte le particolari condizioni che saranno stabilite dal settore comunale competente.
3. L'autorizzazione che comporti la costituzione di servitù in luoghi diversi dalla sede stradale e nelle aree patrimoniali in genere, non potrà essere rilasciata se non previa stipulazione di apposita convenzione.

Art. 23 *Prescrizioni tecniche esecutive per interventi su strade*

1. Per la condotta dei lavori relativi all'apertura e ripristino dei cavi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a gestire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere e le seguenti disposizioni:

a) **CASO 1: Scavo in minitrincea**

Prima di dar corso allo scavo, occorrerà esperire una campagna d'indagine in situ volta ad accertare la natura dei terreni da scavare, ciò anche al fine di evitare fenomeni di sgrottature e/o cedimenti dei solidi di terreno adiacenti l'area di scavo, oltre che accertare la presenza/natura dei sottoservizi esistenti ancorché non mappati.

a.1) **IPOSTESI 1: Scavo in minitrincea su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in conglomerato bituminoso:**

- formazione del tracciato;
- scavo della minitrincea;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- formazione del letto di posa, di ricoprimento e rinfilanco del cavidotto o della tubazione da installare, con sabbia avente granulometria non eccedente 2 mm. con la costituzione dei seguenti strati:

- a. letto di posa: spessore minimo 10 cm;
- b. ricoprimento: spessore minimo 10 cm;
- posa della tubazione o del cavidotto, la cui direttrice superiore dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- protezione meccanica (ex coppi) da porre in opera subito dopo lo strato di ricoprimento;
- ricoprimento della sezione rimanente dello scavo, con calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio 250 kg/mc;
- ripristino del conglomerato bituminoso secondo le seguenti fasi:
 - a. scarifica di cm. 8 del ricoprimento il calcestruzzo di cemento;
 - b. primoripristino, per l'intero spessore scarificato, a mezzo conglomerato bituminoso (strato di binder);
 - c. ripristino definitivo a stabilizzazione avvenuta, previa scarifica di almeno cm. 3 e per la larghezza indicata nell'allegato tecnico "A" al presente regolamento e formazione del tappetino di usura dello spessore pari a quello della scarifica, previa umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa basica od acida in ragione di Kg.2,00/mq.
 - d. ripristino dell'eventuale demarcazione di segnaletica orizzontale.

Poiché a causa dell'inesistenza di impianti di bitume sull'isola, è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo o conglomerato cementizio, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata dal Settore Tecnico come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti.

Detto conglomerato a freddo o cemento, dovrà essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione acida o basica in ragione di Kg.2 per mq con le modalità e la sequenza indicate alle precedenti lettere a., b., c. e d.

Ne consegue che sono VIETATE le stese di conglomerati "per ripristino finale" su conglomerati a freddo e/o cemento non rimossi.

a.2) IPOTESI 2: Scavo in minitrincea su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in conglomerato di cemento:

- formazione del tracciato;
- taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza dello scavo;
- scavo della minitrincea;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- formazione del letto di posa, di ricoprimento e rinfiacco del cavidotto o della tubazione da installare, con sabbia avente granulometria non eccedente 2 mm. con la costituzione dei seguenti strati:
 - a. letto di posa: spessore minimo 10 cm;
 - b. ricoprimento: spessore minimo 10 cm.

- posa della tubazione o del cavidotto, la cui direttrice superiore dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- protezione meccanica (ex coppi) da porre in opera subito dopo lo strato di ricoprimento;
- ricoprimento della sezione rimanente dello scavo, con calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 200 kg/mc;
- formazione, per uno spessore finale di 20 cm, della pavimentazione stradale in calcestruzzo di cemento del dosaggio minimo di 300 kg/mc con finitura analoga a quella esistente avendo cura di raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

a.3) IPOTESI 3: Scavo in minitrincea su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in terra:

- formazione del tracciato;
- scavo della minitrincea;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- formazione del letto di posa, di ricoprimento e rinfiacco del cavidotto o della tubazione da installare, con sabbia avente granulometria non eccedente 2 mm. con la costituzione dei seguenti strati:
 - a. letto di posa: spessore minimo 10 cm;
 - b. ricoprimento: spessore minimo 10 cm.
- posa della tubazione o del cavidotto, la cui direttrice superiore dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- protezione meccanica (ex coppi) da porre in opera subito dopo lo strato di ricoprimento;
- ricoprimento della sezione rimanente dello scavo, fino a 10 cm dalla quota stradale, con calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 250 kg/mc;
- formazione, per uno spessore finale di 10 cm, della pavimentazione stradale in terra della stessa natura e specie di quella esistente avendo cura di raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

a.4) IPOTESI 4: Scavo in minitrincea su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in basolato:

- formazione del tracciato;
- repertorio fotografico specifico riguardante la pavimentazione stradale interessata dalla dismissione per il successivo scavo;
- dismissione del basolato esistente per una larghezza tale da poterne permettere la successiva posa con tecniche simili all'anastilos;
- scavo della minitrincea;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;

- formazione del letto di posa, di ricoprimento e rinfianco del cavidotto o della tubazione da installare, con sabbia avente granulometria non eccedente 2 mm. con la costituzione dei seguenti strati:
 - a. letto di posa: spessore minimo 10 cm;
 - b. ricoprimento: spessore minimo 10 cm.
- posa della tubazione o del cavidotto, la cui direttrice superiore dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- protezione meccanica (ex coppi) da porre in opera subito dopo lo strato di ricoprimento;
- ricoprimento della sezione rimanente dello scavo, fino a 10 cm dalla quota stradale, con calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 250 kg/mc;
- livellamento e ricostituzione del basolato avendo cura che lo stesso sia adeguatamente ammorsato e raccordato con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

b) CASO 2: Scavo a sezione

Prima di dar corso allo scavo, occorrerà esperire una campagna d'indagine in situ volta ad accertare la natura dei terreni da scavare, ciò anche al fine di evitare fenomeni di sgrottature e/o cedimenti dei solidi di terreno adiacenti l'area di scavo, oltre che accertare la presenza/natura dei sottoservizi esistenti ancorché non mappati.

b.1) IPOTESI 1: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in conglomerato bituminoso:

- taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito secondo una sagoma prestabilita e con l'impiego di idonee macchine speciali a lama diamantata. Il taglio dovrà avvenire nel senso longitudinale del piano viabile e nei tratti trasversali di testata;
- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 28 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;
 - d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;
 - e. strato di calcestruzzo del dosaggio compreso fra 250 e 300 kg/mc d'impasto, dello spessore complessivo di 28 cm;

- ripristino del conglomerato bituminoso secondo le seguenti fasi:
 - e. scarifica di cm. 8 del ricoprimento il calcestruzzo di cemento;
 - f. primoripristino, per l'intero spessore scarificato, a mezzo conglomerato bituminoso (strato di binder);
 - g. ripristino definitivo a stabilizzazione avvenuta, previa scarifica di almeno cm. 3 e per la larghezza indicata nell'allegato tecnico "A" al presente regolamento e formazione del tappetino di usura dello spessore pari a quello della scarifica, previa umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa basica od acida in ragione di Kg.2,00/mq.
 - h. ripristino dell'eventuale demarcazione di segnaletica orizzontale.

Poiché a causa dell'inesistenza di impianti di bitume sull'isola, è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo o conglomerato cementizio, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata dal Settore Tecnico come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti.

Detto conglomerato a freddo o cemento, dovrà essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione acida o basica in ragione di Kg.2 per mq con le modalità e la sequenza indicate alle precedenti lettere a., b., c. e d.

Ne consegue che sono VIETATE le stese di conglomerati "per ripristino finale" su conglomerati a freddo e/o cemento non rimossi.

b.2) IPOTESI 2: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in conglomerato di cemento:

- taglio della pavimentazione stradale secondo una sagoma prestabilita e con l'impiego di idonee macchine speciali a lama diamantata. Il taglio dovrà avvenire nel senso longitudinale del piano viabile e nei tratti trasversali di testata;
- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 20 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;
 - d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;
- strato di calcestruzzo del dosaggio non inferiore a 300 kg/mc d'impasto, dello spessore complessivo di 20 cm, con finitura superficiale analoga a quella esistente

avendo cura di eseguire il corretto raccordo con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

b.3) IPOTESI 3: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in terra:

- taglio della pavimentazione stradale secondo una sagoma prestabilita e con l'impiego di idonee macchine speciali a lama diamantata. Il taglio dovrà avvenire nel senso longitudinale del piano viabile e nei tratti trasversali di testata;
- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 10 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;
 - d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;
- formazione, per uno spessore finale di 10 cm, della pavimentazione stradale in terra della stessa natura e specie di quella esistente avendo cura di raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

b.4) IPOTESI 4: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in basolato:

- formazione del tracciato;
- repertorio fotografico specifico riguardante la pavimentazione stradale interessata dalla dismissione per il successivo scavo;
- dismissione del basolato esistente per una larghezza tale da poterne permettere la successiva posa con tecniche simili all'anastilos;
- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 20 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;

- d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;
- getto di calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 300 kg/mc, livellamento e ricostituzione del basolato precedentemente dismesso (con integrazione degli eventuali pezzi mancanti) avendo cura che lo stesso sia adeguatamente ammortato e raccordato con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.
2. In tempi successivi definiti dal settore comunale competente, e comunque entro mesi 4 e dopo una preliminare apertura al traffico veicolare del tratto di "Primo ripristino", dovrà essere eseguito il ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessori da cm.3 a cm.5 a seconda dei tipi di strada interessata. Dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina vibrofinitrice previa scarifica o fresatura. La larghezza della fresatura non sarà mai inferiore a 3 (tre) volte la maggior larghezza del taglio dell'asfalto eseguito per lo scavo.
 3. Per scavi con asse parallelo all'asse stradale, la larghezza dell'intervento di ripristino sarà pari all'intera carreggiata quando la strada interessata ha una larghezza inferiore a mt. 5. Per strade di larghezza superiore a mt. 5 la larghezza dell'intervento di ripristino sarà pari alla semicarreggiata. Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, qualora lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a 2,00 m, dall'asse della carreggiata, dovrà essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale interessata dallo scavo.
 4. Nel caso di scavi con asse perpendicolare all'asse stradale, la larghezza dell'intervento di ripristino sarà almeno pari a 5 volte la larghezza dello scavo con un minimo di mt. 2. - Dovranno essere evitati scavi con asse obliquo all'asse stradale.
 5. L'intervento sia per il caso di cui al superiore punto 3. che 4., verrà effettuato riquadrando con disco diamantato (o macchina simile) il tratto di strada da scarificare o fresare - verrà quindi asportato il materiale per uno strato concordato con il settore comunale competente e comunque compreso fra cm.3 e cm.10, quindi steso il nuovo manto d'usura.
 6. E' fatto obbligo ripristinare l'eventuale segnaletica esistente prima dello scavo con vernice dello stesso tipo della preesistente.

Art. 24

Prescrizioni tecniche esecutive per interventi su marciapiedi

1. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.
2. Le pavimentazioni dei marciapiedi manomesse perpendicolarmente alla loro lunghezza e per ridotti tratti saranno sempre ripristinate con materiale analogo all'esistente, ma col sottofondo in cls di cm.12 e con riquadratura limitata al minimo ed eseguita in modo da uniformare al massimo il nuovo intervento all'esistente.

Art. 25

Responsabilità ed oneri

1. La responsabilità civile e penale per tutto quanto possa derivare dall'esecuzione dei lavori descritti nel presente regolamento - ripristino stradale **incluso** - rimane a carico del titolare dell'Autorizzazione per tutto il periodo relativo alla durata dei lavori stessi e fino alla riconsegna al Comune per l'uso pubblico delle aree stradali interessate dagli scavi.
2. La data di riconsegna dell'area interessata dallo scavo e riempita a raso, sarà comunicata al settore comunale competente per iscritto e con congruo anticipo del titolare dell'autorizzazione.
3. Fino alla riconsegna il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere sul luogo le recinzioni, i transennamenti, la segnaletica, i lumi e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità.

4. Dal momento della riconsegna al Comune le aree stradali interessate dagli scavi, ad avvenuto riempimento a raso, saranno affidate all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale.
5. Il titolare dell'autorizzazione, dal momento della riconsegna e fino alla verifica positiva del settore comunale competente, dovrà tempestivamente intervenire per eliminare la situazione di pericolo o i difetti conseguenti i lavori eseguiti per il riempimento dello scavo.
6. Il settore comunale competente potrà disporre per l'esecuzione immediata a mezzo impresa di manutenzione delle strade comunali ed a spese del titolare dell'autorizzazione, di lavori urgenti ed indifferibili in relazione a luoghi, tempi, esigenze di sicurezza o di circolazione.
7. Di quanto eseguito ne verrà data pronta comunicazione al titolare dell'autorizzazione.
8. La verifica di cui all'art. 6 non esonera i titolari delle autorizzazioni dalle responsabilità loro incombenti conseguenti a fatti sopravvenuti o vizi occulti, imputabili al riempimento dei cavi. La misurazione dello scavo verrà effettuata in contraddittorio tra il settore comunale competente ed il titolare dell'autorizzazione o l'esecutore dello scavo, al momento della riconsegna dell'area interessata dallo scavo, conseguentemente si provvederà all'eventuale conguaglio della somma forfetaria versata dai titolari dell'autorizzazione che restano obbligati a versare tale differenza entro quindici giorni dalle misurazioni effettuate; scaduto detto termine il Comune è autorizzato a trattenere il conguaglio dai depositi di cui all'art. 6 primo comma.
9. Analogamente il Comune provvederà alla restituzione di somme versate in eccedenza. Inoltre per il suddetto periodo di tempo i titolari di autorizzazioni dovranno corrispondere al Comune il corrispettivo degli interventi di emergenza eventualmente eseguiti dallo stesso anche a mezzo di impresa di fiducia, quali posa in opera di transenne, lumi, segnaletica, lavori urgenti ed indifferibili in relazione a luoghi tempi, esigenze di sicurezza o di circolazione. Detti interventi saranno valutati applicando i prezzi desunti dal prezzario regionale delle opere pubbliche vigente, aumentati del 30% per lavori realizzati nelle isole minori, e qualora questi non siano presenti nel prezzario a mezzo di apposite analisi prezzi.

TITOLO IV ONERI

SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

Diritti tasse e contributi

1. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento dei diritti, tasse e contributi, stabiliti per l'occupazione del suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico.

Art. 27

Revoca autorizzazione

1. Qualora i titolari dell'autorizzazione non si attengano alle norme del presente Regolamento ed alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio delle autorizzazioni stesse, il settore comunale competente potrà imporre l'adeguamento alle prescrizioni entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca dell'autorizzazione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.

Art. 28

Manufatti e canalizzazioni

1. Nell'esecuzione dei lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno rispettare i manufatti e le canalizzazioni dei Servizi Pubblici o dei privati e saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni comunque causati. La verifica degli incaricati comunali di cui agli art. 6 e 25 del Regolamento non esonera i titolari delle autorizzazioni da tale responsabilità né diminuisce per i danni che si dovessero verificare anche dopo la chiusura dei cavi in conseguenza dei lavori eseguiti.

Art. 29

Revoca e proroga

1. Le autorizzazioni sono sempre revocabili e prorogabili da parte del settore comunale competente che non assume alcun impegno per quanto concerne la loro durata.
2. I concessionari del sottosuolo dovranno, a semplice richiesta del settore comunale competente, spostare, rinnovare, innalzare ed abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura nel caso di lavori comunali e per qualsiasi altra esigenza occorresse al Comune di variare l'andamento di tali opere e canalizzazioni senza nessun onere a carico del Comune.
3. Nei casi in cui il Comune avendo provveduto alla costruzione di apposite gallerie o cunicoli, ritenesse opportuno farvi collocare le opere o canalizzazioni eseguite da terzi, detti lavori saranno eseguiti a spese dei concessionari.
4. Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni che eventualmente dovessero subire le canalizzazioni e le altre opere di enti o privati, per effetto dei lavori stradali eseguiti anche per suo conto e per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo e per eventuali frane o eventi analoghi.

Art. 30

Osservanza regolamento

1. Il Responsabile del Settore comunale competente o suo incaricato ed il Comando della Polizia Municipale faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento ed in caso di violazioni accertate, verranno elevate le previste contestazioni.

2. L'Amministrazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 31, si riserva il diritto di ritirare l'autorizzazione e di provvedere d'Ufficio al ripristino dello status quo ante a cura e spese del concessionario. L'ammontare delle spese sarà valutato con riferimento ai prezzi del vigente prezzario regionale OO.PP., aumentati del 30% per lavori realizzati nelle isole minori e qualora questi non siano presenti nel prezzario a mezzo di apposite analisi prezzi. Le somme corrispondenti saranno prelevate dal deposito cauzionale di cui all'art. 6 versato per la specifica autorizzazione o per altra autorizzazione.

Art. 31

Sanzioni e penali

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando la legge non disponga altrimenti, saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento possono essere definite dal contravventore all'atto stesso della contestazione, mediante versamento della somma che sarà definita con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. Oltre alle suddette sanzioni pecuniarie, saranno previste le seguenti penali di natura civilistica, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) penale per i lavori eseguiti in difformità delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dello scavo sia per quanto riguarda il relativo ripristino;
 - b) penale per lavori eseguiti oltre il termine fissato nell'autorizzazione;
 - c) penale per scavi le cui dimensioni eccedano quelle previste nell'autorizzazione.
4. La penale di cui al precedente punto c) non si applica quando trattasi di interventi di emergenza per eseguire manutenzioni straordinarie di impianti preesistenti.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione e da tale data viene abrogato ogni e qualunque disposizione che risulti essere in contrasto con lo stesso.
2. Copia del presente regolamento viene diffusa, a cura del settore comunale competente agli uffici e servizi per i quali l'Ente è tenuto a provvedere alle prestazioni regolate dalle presenti norme.